



Tra gli **oneri** solitamente presenti nei **rapporti di apertura di credito** le banche includono la **commissione di massimo scoperto**

, un compenso della cui

dubbia trasparenza

nel conteggio si è pronunciata più volte la giurisprudenza sia di merito che di legittimità.

Questo tema è stato recentemente affrontato dal Tribunale di Marsala, Sez. II, con la **sentenza del 06/05/2014**

emessa all'esito di un procedimento avente ad oggetto la

ripetizione

di indebito nei confronti di una Banca, con la quale il cliente aveva stipulato un contratto di conto corrente con apertura di

credito.

L'azione era tesa a far accertare e dichiarare la **nullità parziale** del contratto in relazione all'applicazione di tassi di interesse in misura

ultralegale

, alla capitalizzazione trimestrale degli interessi debitori, all'applicazione della commissione di **massimo scoperto**

e di altre spese e competenze

non previste

dal contratto di cui non erano, tra l'altro, specificati i criteri di

calcolo

. L'attore richiedeva pertanto, la ripetizione delle somme indebitamente versate.

Il giudice torna ad applicare anche nel caso di specie quanto **costantemente** ritenuto dalla Suprema Corte e dai giudici di merito in tema di

prescrizione

dell'azione, il cui termine decennale comincia a decorrere dalla chiusura del rapporto stesso ovvero in presenza di versamenti aventi carattere solutorio dalla data di questi (cfr. sul punto Cass. 26 febbraio 2014, n. 4518; Cass. 15 gennaio 2013, n. 798; Cass. S.U. 2 dicembre 2010, n. 24418);

onere

della prova, anche ai fini del conteggio delle somme, che incombe sull'attore (cfr Cass. 13 novembre 2003, n. 17146; Trib. di Roma 26 febbraio 2013; Trib. di Brindisi 13 gennaio 2014); illegittimità della capitalizzazione

infrannuale

degli interessi (cfr. Cass. 16 marzo 1999, n. 2374; Cass. 30 marzo 1999 n. 3096; Cass. 11 novembre 1999, n. 12507); validità delle

modifiche

unilaterali delle clausole anatocistiche (Trib. di Novara 1° ottobre 2002).

Quanto all'**eccezione**, sollevata dall'attore, di nullità della commissione di massimo scoperto applicata dalla banca, per il Giudice deve ritenersi **fondata** sotto il profilo della violazione dell'art. 1346 Cod. Civ. per

mancata

determinazione del suo oggetto.

Il costo denominato commissione di massimo scoperto può essere **variamente concepito** dalla banca andando a costituire, a seconda dei casi, remunerazione di un affidamento in quanto tale, eventualmente al netto dell'utilizzo (c.d.

commissione di mancato utilizzo

), ovvero remunerazione aggiuntiva sulla parte del fido utilizzata per un certo arco temporale o anche per un solo giorno (c.d.

commissione di massimo scoperto intrafido

), nonché essere praticata per i soli scoperti in senso tecnico, vale a dire gli utilizzi superiori all'affidamento o gli

sconfinamenti

su conti non affidati (cfr. sul punto Cass. 18 gennaio 2006, n. 870 e Cass. 6 agosto 2002 n. 11722);

Nel caso sottoposto all'attenzione del Giudice siciliano la banca non aveva specificato nulla nel contratto quanto ai criteri di **concreta applicazione** della commissione di massimo scoperto, denominata in contratto "commissione di conto", limitandosi ad indicare un

valore percentuale

nella lettera contratto di apertura del conto corrente. Pertanto, una clausola siffatta, del tutto **indeterminata**

e non determinabile, deve intendersi affetta da radicale

nullità

, rilevabile anche d'ufficio (Tribunale di Monza, 12 dicembre 2006; Tribunale di Milano, 4 luglio 2002);

Tale invalidità, prosegue a rilevare il Giudice, derivante direttamente dall'art. 1346 Cod.Civ., **no**
n p

uò dirsi

sanata

per effetto della descrizione del meccanismo di applicazione della commissione ricavabile dallo scalare

dell'estratto conto

, essendo quest'ultimo un documento tecnico inidoneo ad integrare il requisito di forma di cui all'art. 117 TUB.

Inoltre, la commissione di massimo scoperto era stata **applicata** sul massimo utilizzo del fido nel trimestre, **indipendenteme**

nte dalla sua

durata, così da essere parificabile ad un interesse aggiuntivo a quello convenzionale già pattuito per l'apertura di credito, e dunque

privo

di idonea

causa

giustificativa (cfr. Cass. 6 agosto 2002, n. 11772 e Cass. 18 gennaio 2006 n. 870).

In esito al giudizio il Tribunale di Marsala **condanna** la Banca alla restituzione degli importi indebitamente versati, riducendo tuttavia la pretesa iniziale richiesta dall'attore in quanto la c.t.u.

ha rilevato una serie di **versamenti**

effettuati in conto aventi natura solutoria per i quali, alla data di instaurazione del giudizio, era già decorso il termine di

prescrizione.